

Scuola regionale dello Sport delle Marche

Consiglio dell'Ordine Avv. di ANCONA
18 Aprile 2009
Sala Conferenze- PALAROSSINI

Molteplicità di ordinamenti giuridici

- **Kelsen** ne “La Teoria pura del diritto” agli inizi dell’800 elabora la teoria **normativistica**: l’ordinamento giuridico coincide con quello normativo
- **Santi Romano** ne “L’ordinamento giuridico” del 1918 imposta la teoria **istituzionalistica**: oltre alla normazione è necessaria la presenza di una società costituita da individui e di un ordine sociale come elemento organizzativo extragiuridico

La **Costituzione Italiana** prevede delle piccole istituzioni come ordinamenti settoriali

- art. 2: formazioni sociali
- art. 18: forme associative
- art. 19: aggregazioni religiose
- art. 29: famiglia
- art. 39: sindacati
- art. 49: partiti politici

Ordinamenti settoriali:

- entità intermedie tra l'individuo e lo Stato che perseguono interessi settoriali
- posti in essere dallo Stato oppure a formazione spontanea

Cesarini Sforza: ordinamento giuridico sportivo su base negoziale

Marani Toro: ordinamento giuridico sportivo nato quando l'agonismo occasionale è diventato a programma illimitato

Giannini: crescita della comunità sportiva e ripristino dei Giochi Olimpici dell'Antica Grecia

Ordinamento Giuridico

- Plurisoggettività
- Organizzazione
- Normazione

Esiste un ordinamento giuridico sportivo?

Ordinamento Giuridico Sportivo

- Pluralità di soggetti: sportivi, arbitri, tecnici, dirigenti
- Organizzazione stabile: CIO, IFs, NOCs, FSN, DSA, EPS
- Regole: Carta Olimpica, Statuti, Regolamenti

...si tratta di un Ordinamento

- aperto
- settoriale
- sovranazionale
- non sovrano
- originario

Comitato Internazionale Olimpico

- organizzazione internazionale
- non governativa
- riconosciuta dal Consiglio Federale svizzero
- priva di sovranità

Ordinamento Sportivo Nazionale

- autonomo rispetto ordinamento statale
- articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale

Comitato Olimpico Nazionale Italiano

- sorto nel 1914 per iniziativa delle Federazioni al fine di organizzare una delegazione nazionale ai Giochi Olimpici
- oggi si è aggiunta la finalità di promozione della pratica sportiva, di formazione dei giovani e di tutela della salute

L. 426 del 1942

è la legge istitutiva del C.O.N.I. e
riconosce all'Ente funzioni e prerogative
che di fatto già deteneva

attribuisce allo sport una funzione sociale

- Decreto Melandri: D.Lgs. 242/99
- Decreto Pescante: D. Lgs. 15/04

D.L. 220/03 convertito nella L. 280/03

- riconosce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale
- lo prevede come articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale

- La **Costituzione europea** riconosce e prevede la parola sport
- La **Costituzione italiana** all'art. 117 attribuisce alle Regioni la legislazione concorrente in materia di sport

Fonti nel diritto italiano

- Costituzione
- Leggi costituzionali
- Leggi ordinarie ed atti aventi forza di legge
- Leggi regionali
- Regolamenti ed usi

Norme internazionali e comunitarie

Fonti nel diritto sportivo internazionale

- Carta Olimpica
- Direttive e Raccomandazioni CIO
- Statuti IFs

Fonti nel diritto sportivo nazionale

- Statuto, Principi fondamentali, Principi di giustizia, Regolamenti e Deliberazioni CONI
- Statuti, Regolamenti organici, tecnici, di giustizia sportiva emanati dalle FSN, DSA ed EPS

Diritto dello Sport

- diritto pubblico: regola gli interessi generali di una comunità, che cioè in via immediata mirano alla conservazione della società
- diritto privato: tutela gli interessi particolari dei singoli e dei gruppi

Gli interessi tutelati:

- fair play
- corretto svolgimento delle competizioni
- buon funzionamento delle istituzioni sportive
- lotta al doping

LA RESPONSABILITA' SPORTIVA

- ***La responsabilità civile nello sport:*** Responsabilità contrattuale ed extra contrattuale – I danni risarcibili – Il sistema assicurativo – Infortuni e malattie.
- ***La responsabilità penale nello sport:*** L'accettazione del rischio sportivo – La colpa e il dolo – La frode nelle competizioni sportive – la normativa antidoping.

La pratica sportiva, sia a livello dilettantistico che professionistico, ha conquistato un diffuso interesse nel tessuto sociale e generato significativi impegni economici da parte di istituzioni e di soggetti privati.

Le fonti dell'ordinamento sportivo e di quello statuale delineano le diverse forme di responsabilità per i danni che si producono, nell'esercizio e nell'organizzazione di attività sportive, nei confronti dei partecipanti all'attività stessa o di soggetti terzi.

La generale definizione di RESPONSABILITA' SPORTIVA è dunque connessa all'esercizio ed all'organizzazione di attività sportive ed assume varie forme a seconda delle norme che si presumono violate.

La **RESPONSABILITÀ CIVILE** si fonda sul dovere giuridico di rispondere del danno cagionato e sull'esigenza risarcitoria di quanto subito dal titolare del diritto.

Nei confronti di chi si configura la responsabilità civile in ambito sportivo?

- 1) Incorrono in varie forme di responsabilità gli **organizzatori di un evento sportivo** per i fatti dannosi che accadono durante o in occasione delle proprie manifestazioni sportive;
- 2) Secondo la giurisprudenza è esclusa la responsabilità dell'ente che presta il proprio **patrocinio** ad una manifestazione sportiva (T. di Verona del 13 luglio 1990 in G.I., 1993, I, 378) o di colui che si limita ad erogare un **contributo di natura finanziaria** e non prende parte alle decisioni di tipo operativo (Tribunale di Busto Arsizio, n. 240 del 22 febbraio 1982, RDS, 1982, 570);
- 3) Ugualmente incorrono in varie forme di responsabilità i **gestori di un impianto sportivo**, che può essere sia di natura contrattuale che extracontrattuale per i fatti dannosi che accadono presso l'impianto stesso.

...sorge una responsabilità di **natura contrattuale** nei confronti degli **spettatori paganti** che vantano la pretesa di assistere allo spettacolo sportivo o di usufruire di un determinato impianto, la quale va a cumularsi – nel caso di danni fisici – a quella **extracontrattuale** dell'organizzazione e/o gestore, che deve adottare tutte le misure idonee a garantire l'incolumità di **chi, a vario titolo, è presente presso l'impianto, anche in occasione di una gara.**

La dottrina ha individuato tre settori cui poter ricondurre le ipotesi di responsabilità degli organizzatori nei confronti dell'**atleta**:

- nel caso dell'inadeguatezza o della pericolosità dei mezzi tecnici utilizzati, qualora sia l'organizzatore e/o il gestore stesso a doverli fornire, mentre nelle altre ipotesi deve eventualmente verificarne la regolarità ed adempiere all'obbligo di custodia;
- per inidoneità psico-fisica degli atleti, qualora sia previsto un obbligo specifico a suo carico;
- per inidoneità o insicurezza dei luoghi e degli impianti dove si svolge la pratica sportiva e/o si gareggia.

...occorre dunque la manutenzione e la predisposizione dei luoghi destinati alla pratica sportiva ed alla gara, con modalità e mezzi adeguati al grado di rischio proprio della disciplina sportiva.

Dovranno essere quindi rispettate:

- le prescrizioni di legge in senso stretto;
- le norme regolamentari sportive;
- il generale principio di comune prudenza ed i criteri di buona e diligente conoscenza tecnica.

Sussistono, inoltre, una serie di oneri di carattere amministrativo previsti dalle leggi di pubblica sicurezza, che comportano esclusivamente sanzioni di carattere amministrativo.

Quanto alla responsabilità extracontrattuale per danni arrecati a terzi, la giurisprudenza riconduce alternativamente tale forma nell'ambito degli **articoli 2043 e 2050 del c.c.**

- La responsabilità civile degli organizzatori e/o gestori viene ricondotta da un prevalente orientamento giurisprudenziale a quella per fatto illecito ex art. 2043 c.c., che prescinde da un'obbligazione specifica in quanto basata sul principio del *neminem laedere*, e si configura ogniqualvolta viene provocato un danno ingiusto legato, con un nesso eziologico, ad un'azione o ad un'omissione compiuta con dolo o con colpa.
- Per gli atleti sussiste comunque una accettazione del **rischio sportivo** insito nella pratica sportiva, che comporta la sola responsabilità nei loro confronti per i danni che sono riconducibili entro siffatto rischio.

- Alcune pronunce giurisprudenziali hanno applicato il dovere di diligenza del gestore e dell'organizzatore secondo lo schema previsto dall'art. 2050 c.c. per lo svolgimento di attività pericolose.
- Non è facile individuare una categoria ben precisa di eventi che rientrano in questa fattispecie, la quale in via generale comprende quelle che espressamente vengono qualificate come tali dal legislatore e/o così considerate dal Giudice per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi utilizzati (piste di go-karts, scuole di equitazione, luoghi dove si svolgono gare automobilistiche, attività venatoria).
- La presunzione di responsabilità contemplata dalla norma può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, essendo posto a carico dell'esercente l'attività pericolosa l'onere di dimostrare l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno. La prova liberatoria non prevederebbe come parametro la colpa, bensì l'assenza di un nesso causale tra attività pericolosa e danno, cioè il verificarsi di un evento non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza.

Come si può quantificare il danno patrimoniale?

- Anzitutto basandosi sulla distinzione tra atleta dilettante e professionista, che comunque nel nostro ordinamento sportivo è fondata su criteri meramente formali e presenta alcuni limiti. Dallo svolgimento di alcuni sport infatti, seppur non praticati a livello professionistico, possono derivare lauti guadagni. Così una **lesione**, seppur non grave, del **diritto alla salute** pregiudica dei profitti.
- La quantificazione del c.d. “**danno biologico**” prescinde invece da tale distinzione, in quanto viene inteso come lesione dell’integrità psico-fisica della persona, suscettibile d’accertamento medico-legale. E’ dunque risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato; anche l’impedimento allo svolgimento di attività sportiva rientra comunemente nel concetto di danno biologico.
- Quando la lesione della salute subita dall’atleta si estenda a tutta la sua personalità può venire in considerazione il “**danno esistenziale**”, inteso come comprendente tutte le attività realizzatrici della persona umana.

- L'atleta può subire anche **danni non patrimoniali**, quali il **danno morale e psichico**.
- La lesione all'integrità psico-fisica riportata dall'atleta può avere notevoli ripercussioni anche nei confronti della società di appartenenza nel caso in cui l'evento lesivo impedisca – per un periodo di tempo o definitivamente – lo svolgimento di attività sportiva.

Nell'ambito del settore sportivo la tutela antinfortunistica si rivolge sia agli sportivi professionisti che agli atleti dilettanti

- La legge finanziaria per l'anno 2003 (L. 289/02) ha stabilito che sono soggetti all'obbligo assicurativo gli **sportivi dilettanti** tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle FSN, alle DSA ed agli EPS.
- Il D.M. del 17 dicembre 2004 prevedeva tale assicurazione obbligatoria presso la SPORTASS, ma tale situazione di monopolio è stata superata – anche a seguito di un ricorso al TAR – con l'emanazione del D.L. 115/05 convertito con modificazioni nella L. 168/05.

- Per gli **atleti professionisti**, secondo l'art. 8 della L. 91/81 le società sportive devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionistica, nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione all'età ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle FSN, d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.
- Con il D. Lgs. 38/00 è stato introdotto l'obbligo assicurativo presso l'INAIL per gli sportivi professionisti dipendenti, avente ad oggetto l'attività sportiva che il lavoratore è tenuto a svolgere in forza del contratto stipulato con la società destinataria della prestazione sportiva, comprese le sedute di preparazione e di allenamento, che copre così le conseguenze delle malattie professionali. I soggetti su cui grava tale obbligo sono le società professionistiche destinatarie della prestazione sportiva.

Con l'art. 28 del D.L. 159/07 convertito nella L. 222/07 è stata disposta la soppressione della SPORTASS ed il contestuale subentro di INPS ed INAL in tutti i rapporti pendenti, relativi al ramo previdenziale ed assicurativo dell'ente soppresso a far data dal 3 ottobre 2007.

Art. 1 legge 23 marzo 1981, n. 91

L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma dilettantistica o professionistica, è libero.

L'attività sportiva, al pari di ogni altra attività umana, ancorché libera, deve essere esercitata nel rispetto di regole volte ad assicurarne il corretto svolgimento, nell'interesse non soltanto di coloro che la praticano, ma anche dei terzi.

Nell'ordinamento sportivo il principio della lealtà sportiva è un principio cardine equiparabile, per certi aspetti, a quello del "*neminem laedere*" che caratterizza l'ordinamento statale.

AL FINE DI VALUTARE LA RESPONSABILITA' CHE DERIVA DALL'INOSSERVANZA DI DETERMINATE REGOLE, OCCORRE EFFETTUARE LA DISTINZIONE TRA **REGOLE TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE** E **REGOLE TECNICHE DI GIOCO E DI GARA.**

REGOLE TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE

- DISCIPLINANO IL RAPPORTO ASSOCIATIVO TRA ENTI E SOGGETTI APPARTENENTI AD ISTITUZIONI DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO ED ORGANIZZANO IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ED ISTITUTI PREPOSTI A CIASCUNA DISCIPLINA SPORTIVA.
- L'INOSSERVANZA DI TALI REGOLE PUO' ESSERE FONTE DI RESPONSABILITA' CIVILE IN RELAZIONE A DETERMINATI COMPORTAMENTI ASSUNTI DURANTE L'ORGANIZZAZIONE DEL GIOCO O, COMUNQUE, NELLA PREDISPOSIZIONE DEI MEZZI TECNICI.

REGOLE TECNICHE DI GIOCO E DI GARA

- DISCIPLINANO LO SVOLGIMENTO DELLA GARA. LA REGOLA DI GIOCO RIGUARDA, IN PARTICOLARE, LA CORRETTA ESECUZIONE DEL GIOCO DA PARTE DELL'ATLETA; LA REGOLA DI GARA CONCERNE, INVECE, LA LEALE CONDOTTA DEL GIOCO D'INSIEME DA PARTE DEGLI ATLETI NELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA.
- L'INOSSERVANZA DELLE REGOLE TECNICHE DI GIOCO E DI GARA, FINALIZZATE A TUTELARE L'INTEGRITA' FISICA DEI GIOCATORI E DI OGNI ALTRO SOGGETTO INTERESSATO ALL'AVVENIMENTO SPORTIVO, PUO' COSTITUIRE FONTE DI RESPONSABILITA' CIVILE O PENALE NELL'ORDINAMENTO GENERALE, CON ESCLUSIONE DI QUELLE IPOTESI IN CUI LE REGOLE MEDESIME MIRANO ALLA SALVAGUARDIA DI QUEL DETERMINATO SPORT (AD ESEMPIO, IL FALLO DI MANO, IL FUORIGIOCO, ECC. ECC.).

RESPONSABILITA' DELL'ATLETA SOTTO IL PROFILO PENALE E/O CIVILE

- E' DIFFICILE TRACCIARE UNA CHIARA LINEA DI DISCRIMINE FRA CONDOTTE DI GIOCO LECITE ED ILLECITE
- ORIENTAMENTO RESTRITTIVO: LA VIOLAZIONE DELLE REGOLE DEL GIOCO COSTITUISCE PRESUPPOSTO DI RESPONSABILITA' DEL GIOCATORE PER GLI EVENTI LESIVI CAGIONATI, DOVENDOSI IN CONCRETO DETERMINARE SOLO IL TITOLO DELL'IMPUTAZIONE SOGGETTIVA DELL'EVENTO (DOLO O COLPA).
- ORIENTAMENTO PREVALENTE: NON OGNI VIOLAZIONE DELLE REGOLE SPORTIVE E' SUFFICIENTE AD INTEGRARE LA COLPA DELL'AGENTE ED A DETERMINARE LA RESPONSABILITA' PER L'EVENTO LESIVO EVENTUALMENTE CONSEGUITONE.

SCRIMINANTE SPORTIVA

- IL RISPETTO DELLE REGOLE TECNICHE DELLA GARA E DELLE NORME DI COMPORTAMENTO ALLE QUALI LA SINGOLA DISCIPLINA SPORTIVA E' INFORMATA SI PONE QUALE CRITERIO VALUTATIVO DELLA MANCATA RESPONSABILITA' DELLA CONDOTTA AGONISTICA (SI DEVE ESCLUDERE LA RESPONSABILITA' CIVILE O PENALE SE L'INTERVENTO DEL GIOCATORE DANNEGGIANTE SI E' REALIZZATO NEL QUADRO DI UN'AZIONE DI GIOCO E SOLO PER LA CONCITAZIONE DELL'AZIONE SI E' RISOLTO IN UN EVENTO DANNOSO).
- IL COMPORTAMENTO LESIVO PUO' RITENERSI CORRETTO E SCRIMINATO SOLTANTO OVE POSTO IN ESSERE NEL RISPETTO DELLE REGOLE DELLA DISCIPLINA SPECIFICA E DEL DOVERE DI LEALTA' NEI RIGUARDI DELL'AVVERSARIO.

I NORMALI PRINCIPI IN TEMA DI RESPONSABILITA' TROVANO APPLICAZIONE
TUTTE LE VOLTE IN CUI LA CONDOTTA LESIVA DELL'ATLETA ESULI DALLE
REGOLE DELLO SPORT PRATICATO, INTEGRANDO GLI ESTREMI
DELL'INTENZIONALITA' O DELLA COLPA GRAVE, OVVERO QUANDO MANCA
UN NESSO DI FUNZIONALITA' TRA LA CONDOTTA LESIVA E LO SVOLGIMENTO
DELLA COMPETIZIONE

- L'attività sportiva può implicare una carica agonistica cui è connaturato un contatto fisico e comportamenti astrattamente riconducibili a fattispecie di illecito penale (ad esempio, lesioni, minacce, percosse, ingiurie etc. etc.).
- La giurisprudenza qualifica l'esercizio dell'attività sportiva quale scriminante non codificata nel senso che soddisfa un interesse generale della collettività. Il consenso dell'atleta non viene considerato come autonoma causa di giustificazione.
- La condotta dell'atleta potrà considerarsi lecita soltanto quando rispetti in toto le regole specifiche della disciplina praticata.
- Tradizionalmente in dottrina si classificano gli sport in ragione del grado di violenza necessaria a raggiungere la finalità che la disciplina si prefigge:
 - ✓ attività sportiva non violenta (es. tennis, nuoto) in cui manca qualsiasi contatto fisico tra gli avversari;
 - ✓ attività sportiva eventualmente violenta (es. calcio, basket) in cui c'è un contatto fisico tra gli atleti che può causare danni, lesioni o traumi agli stessi;
 - ✓ attività sportiva necessariamente violenta (es. boxe, judo,) in cui il contrasto fisico, lo scontro tra gli atleti e l'uso della violenza è nella natura stessa del gioco.

- L'evoluzione giurisprudenziale ha distinto tra attività sportive che generano illeciti perché la violenza è in re ipsa (ad esempio il pugilato, lotta libera) e attività sportive non violente che, pur nel rispetto delle regole del gioco, possono determinare involontariamente illeciti penali.
- Vi sono tipi di attività (come la boxe, il karate etc.), in cui l'aggressione dell'avversario è parte integrante della stessa attività sportiva agonistica. In questo caso la scriminante opera solo ove vengano rispettate le regole del gioco e la competizione si svolga tra atleti della stessa caratura (professionisti o appartenenti alla stessa categoria) senza colpi proibiti. Lo svolgimento di gare tra atleti appartenenti a categorie diverse determina la violazione delle regole cautelari.

RISCHIO SPORTIVO CONSENTITO

- La giurisprudenza ha coniato **il c.d. rischio consentito**, cioè il limite entro il quale l'attività sportiva, pur determinando illeciti penali, non viola una fattispecie penale perché si tratta di comportamenti connessi ad azioni di gioco che sono considerate normali nello svolgimento dell'azione sportiva. Il superamento di detto limite comporta una responsabilità per dolo o colpa perché esorbita dalla carica agonistica e sfocia nella lesione all'incolumità personale e all'integrità fisica.
- **Rischio sportivo**: il partecipante alla competizione sportiva ne accetta implicitamente il rischio e quindi l'eventuale danno che può derivare ricade interamente sull'atleta, se rientra nell'alea normale di quella determinata attività sportiva, o se è stato cagionato senza violazione delle regole.

- Risponde a titolo di colpa l'atleta che – nell'esercizio dell'attività sportiva – cagiona una lesione all'avversario per aver violato le regole del gioco ed aver superato il rischio consentito.
- Risponde a titolo di dolo eventuale il giocatore che agisce non con la volontà di ledere l'integrità fisica dell'avversario, bensì, fermamente convinto della sua abilità sportiva, agisce non prevedendo le lesioni ed accettandone il rischio.
- Inoltre si configura una vera e propria fattispecie dolosa quando l'attività agonistica è un mero pretesto della condotta lesiva dell'incolumità fisica dell'avversario.

- La giurisprudenza distingue tra :
 - ❖ conseguenze lesive frutto di un ardore agonistico che, pur generando la violazione delle regole sportive, sono positivamente considerate dall'ordinamento in quanto fisiologicamente connesse all'ansia da risultato;
 - ❖ conseguenze lesive di condotte frutto di involontarie violazioni delle regole del gioco;
 - ❖ conseguenze lesive di comportamenti volontariamente assunti in spregio delle norme sportive.
- A fronte di lesioni discendenti da coscienti violazioni delle regole, si pone un discrimen tra l'ipotesi in cui, pur non difettando la volontarietà della inosservanza, lo sportivo miri a raggiungere un risultato connesso alla gara, diverso da quello della intenzionale lesione, e quella in cui la competizione diviene mero pretesto per assumere certi comportamenti dannosi.
- La giurisprudenza ha puntualizzato che, per discipline particolarmente aggressive, e' richiesta una diversa carica agonistica ed una maggiore prudenza e cautela quando la gara si svolge nel corso di un allenamento, ove minore deve essere l'aggressività.

**Limiti all'attività sportiva: lesioni cagionate nonostante
l'osservanza delle regole cautelare**

Il giocatore, pur nel rispetto delle regole del gioco, realizza un danno all'avversario, pur agendo con cautela e prudenza. In questo caso si ritiene che l'atleta sia esente da responsabilità.

Lesioni cagionate violando volontariamente le regole del gioco

- Il giocatore può essere volontariamente intenzionato a ledere l'integrità fisica dell'avversario. La competizione sportiva appare come un mero proposito per realizzare una lesione all'avversario. Ad esempio nel c.d. fallo di reazione: il calciatore a gioco fermo compie un fallo nei confronti dell'avversario.
- può verificarsi il caso di un giocatore procuri una lesione o un trauma che, pur violando le regole del gioco, non sia stato posto in essere per procurare danni all'avversario. Ad esempio all'intervento con il pallone a gamba tesa per rendere più efficace l'azione.
- differenza tra il fallo commesso in una fase statica della competizione, ed il caso del fallo commesso nel mentre della gara, anche con foga agonistica, con l'intento di fermare o contrastare l'avversario. Nel primo caso si parla del fallo a gioco fermo: viene condannato l'atleta che commette un fallo a gioco fermo perché si presume che nella fase statica della gara non ci sia contatto fra gli atleti, pertanto l'uso della violenza non è richiesto, quindi è sintomo di una gratuita aggressione all'avversario. Nell'altro caso, invece, si deve in primis analizzare il fatto storico, in modo da poter delineare il tipo di competizione (professionistica o amatoriale; agonistica o meno; amichevole, allenamento, ecc), in relazione alla quale l'atleta dovrà modulare la propria irruenza e foga sportiva, nel rispetto delle regole tecniche dello sport, ma soprattutto nel rispetto dell'avversario e dei generali principi di lealtà e correttezza sportiva.

Lesioni cagionate violando involontariamente le regole del gioco

Nel caso in cui il giocatore violando involontariamente le regole del gioco cagioni una lesione all'avversario, bisogna distinguere l'ipotesi colposa, che si verifica quando per leggerezza viene compiuta un'azione lesiva nei confronti dell'avversario ed il caso in cui il fallo viene compiuto in maniera non volontaria e colposa. In quest'ultimo caso l'atleta è esente da responsabilità perché manca la coscienza e volontà della condotta.

- La giurisprudenza ribadisce così l'orientamento dominante secondo cui si ha illecito sportivo quando:
 - si violano le regole tecniche della disciplina sportiva praticata;
 - si viola il rischio consentito;
 - l'uso della forza è spropositato in rapporto al tipo di sport praticato o alla natura della gara (professionistica o amatoriale, amichevole o ufficiale).

DIFFERENZE ILLECITO SPORTIVO E ILLECITO PENALE

- nel diritto penale vale il principio **nullum crimen, nulla poena sine lege**, il quale costituisce una garanzia di libertà per i cittadini, in quanto assicura che essi non saranno puniti se non nei casi preventivamente fissati dalla legge e che anche in questi casi essi non subiranno restrizioni ai loro diritti all'infuori di quelle che la legge medesima stabilisce
- nel diritto sportivo l'illecito sportivo non sempre è tipizzato compiutamente, nel senso che non sempre obbedisce al principio di determinatezza: il dovere di lealtà e correttezza costituisce l'enunciazione di un principio primario e fondamentale, senza ulteriore specificazione e con carattere spesso residuale
- tuttavia, nelle carte federali si trovano singole fattispecie di illecito disciplinare ben determinate
- la forma di illecito disciplinare più grave è la frode sportiva o illecito sportivo, perché nell'ordinamento sportivo, ovviamente, il bene primario da tutelare è la gara

**L. 401 del 13 dicembre 1989 – *Interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive*
(G.U. n. 249 del 18 dicembre 1989)**

- Tale legge si è occupata principalmente di due filoni:
 - **Frode in competizioni sportive**
 - **Previsione dei mezzi di contrasto specifici contro il fenomeno della violenza negli stadi**
- Si introduce la “**frode sportiva**” come reato statale: la norma intende tutelare la correttezza e la lealtà nello svolgimento delle competizioni sportive organizzate dal CONI e dall’UNIRE, con lo specifico obiettivo di evitare che se ne alteri il risultato.
- Le condotte fraudolente sanzionate dalla norma consistono in accordi di **contenuto sinallagmatico** tra soggetti esterni alla competizione sportiva e gli stessi atleti, la cui penale responsabilità si concretizza nell’accettazione di denaro, della promessa di denaro o di altra utilità.

- E' un delitto a **dolo specifico**: ci deve essere un *quid pluris*, è richiesto che il soggetto agisca per raggiungere un determinato scopo (alterazione della gara) cui è finalizzata la condotta (versare o promettere denaro o altra utilità) e non solo con un dolo generico relativo alla condotta, cioè senza anche la volontà di commettere quel fatto.
- Si tratta di un **reato a condotta anticipata**, nel quale i comportamenti volti a compiere atti o ad utilizzare mezzi diretti all'offesa del bene giuridico protetto (regolarità della competizione sportiva) configurano, già di per sé, la consumazione dell'illecito.
- E' un illecito **comune**, nel senso che i soggetti perseguibili non sono solo coloro che appartengono ad una determinata categoria di soggetti, come invece avviene nella configurazione degli illeciti sportivi per i quali vengono sanzionati solo i soggetti dell'ordinamento giuridico sportivo nazionale.
- Appare evidente l'analogia con il reato di **truffa** (640 del c.p.), cui si ricorreva prima dell'emanazione della legge nei casi di alterazione dei concorsi pronostici per il danno provocato agli scommettitori da parte di chi falsava la gara.

- E' un reato a **forma libera**, cioè la fattispecie è descritta facendo riferimento all'evento mentre le modalità di azione sono le più varie, e può trovare applicazione anche sulla base di comportamenti che prescindano da fatti di corruzione (art. 320 c.p.), benché come tale reato la frode sportiva prevede un'estensione della responsabilità anche al soggetto corrotto.
- Gli “**atti fraudolenti volti al medesimo scopo**”, di cui all'art. 1, devono pertanto essere intesi ed interpretati solo alla luce delle condotte di corruzione sportiva espressamente descritte nel primo periodo di questa norma.

rapporti tra illecito sportivo e illecito penale:

- a) Il fatto posto in essere può violare soltanto l'ordinamento sportivo e non quello penale (e viceversa) e, pertanto, l'illecito sarà accertato e punito esclusivamente dal giudice sportivo (e viceversa).
- b) Il fatto è vietato tanto dalla normativa sportiva che da quella penale. In tal caso la giustizia sportiva perseguirà e sanzionerà il fatto secondo le regole federali ed il giudice penale opererà sulla base di quelle dell'ordinamento penale.
- L'art. 2, comma 3, della L. 401/89 si occupa dei **rapporti tra procedimento penale e procedimento sportivo**: ne afferma una reciproca autonomia tale da lasciar spazio anche ad un eventuale contrasto di giudicati;
- non esiste dunque alcuna pregiudiziale ma solo un punto di contatto definito dal comma 3 dello stesso articolo, che stabilisce la possibilità per il giudice sportivo di acquisire gli atti del procedimento penale con l'espresso divieto di pubblicarli.

La giustizia sportiva

***La legge n. 280 del 17 ottobre 2003
ed***

***il sistema di giustizia e arbitrato per
lo sport presso il CONI***

L. 280/03 di conversione del D.L. 220/03 *recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*

- priva di portata innovativa, ha il merito di **codificare** i principi cristallizzati nel diritto vigente
- riconosce espressamente l'**autonomia** dell'ordinamento sportivo nazionale quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al CIO (art. 1, comma 1)
- determina la **procedimentalizzazione** del processo sportivo
- stabilisce l'obbligo di esaurire previamente i gradi della giustizia sportiva, c.d. **pregiudiziale sportiva**

RIPARTIZIONE DI COMPETENZE TRA GIUSTIZIA ORDINARIA E SPORTIVA

- **competenza esclusiva per l'ordinamento sportivo salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento statale di situazioni giuridiche connesse con l'ordinamento sportivo (diritti soggettivi ed interessi legittimi):**
- **osservanza ed applicazione delle norme regolamentari organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale (... , art. 2 comma 2, lettera a), c.d. controversie di natura tecnica**
- **comportamenti rilevanti sul piano disciplinare ed irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari e sportive (art. 2, comma 2, lettera b), salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento statale di situazioni giuridiche connesse con l'ordinamento sportivo**

Competenza del giudice ordinario

Controversie relative ai rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti, c.d. **controversie economiche.**

Competenza esclusiva del TAR del Lazio, sede di Roma

- controversie aventi ad oggetto atti del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali non riservate agli organi di giustizia sportiva
- controversie disciplinari (art.2, comma 1, lettera *b*) rilevanti per l'ordinamento statale, esauriti i gradi della giustizia sportiva

Caratteristiche di tale giudizio amministrativo

- il TAR del Lazio è competente anche per l'emanazione di misure cautelari
- le controversie vengono definite con sentenza succintamente motivata
- è prevista la riduzione alla metà dei termini processuali

Salvaguardia delle **clausole compromissorie** previste dagli statuti e dai regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali, nonché di quelle inserite nei contratti di cui alla L. 91/81

Nuovo sistema di giustizia e di arbitrato per lo sport
modifiche allo Statuto del CONI adottato dal CN il 26/2/2008 ed
approvato con DM del 7/4/2008

Vengono istituiti l'Alta Corte di Giustizia Sportiva ed il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, operanti presso il CONI in piena autonomia ed indipendenza. Fino all'insediamento dell'Alta Corte resta operante la Camera di conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, in relazione ai procedimenti in corso.

All'atto dell'insediamento l'Alta Corte disciplina le modalità del trasferimento di atti e procedimenti in essere dinanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, anche con disposizioni transitorie fino alla piena entrata in vigore della nuova disciplina.

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA:

- **ultimo grado della giustizia sportiva per controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili o per le quali le parti non abbiano pattuito la competenza arbitrale**
- **ammesse solo le controversie valutate dall'Alta Corte di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale**
- **i principi di diritto posti alla base delle decisioni assunte devono essere tenuti in massimo conto da tutti gli organi di giustizia sportiva**
- **emana pareri non vincolanti su richiesta del CONI o di una FSN tramite il CONI**
- **decide sulle istanze di ricusazione degli arbitri ed esercita ogni altro compito idoneo a garantire i diritti delle parti ed a salvaguardare l'indipendenza degli arbitri**
- **facilita la soluzione delle controversie sportive anche attraverso l'esemplificazione dei tipi di controversie che possono essere devolute alla cognizione arbitrale**

Composizione dell'Alta Corte

- 5 giuristi di chiara fama nominati dal CN su proposta della GN tra magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, professori universitari di prima fascia anche a riposo ed avvocati dello Stato con almeno quindici anni di anzianità
- mandato di sei anni rinnovabile una sola volta
- Presidente eletto tra i componenti stessi al loro interno

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport

- competenza arbitrale su controversie che contrappongono una FSN a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, ove previsto dagli statuti o dai regolamenti federali, a condizione che siano stati preventivamente esauriti i ricorsi interni nell'ambito della giustizia federale o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale
- controversie escluse:
 - controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 gg.
 - controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 10.000 euro di multa o ammenda
 - controversie in materia di doping
- può essere devoluta, mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo tra le parti, qualsiasi controversia in materia sportiva anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati

Procedimento presso il TNAS

- il TNAS provvede alla costituzione dei collegi arbitrali ed assicura il corretto e celere svolgimento delle procedure arbitrali
- la soluzione delle controversie avviene attraverso lodi arbitrali irrituali emessi da un arbitro unico o da un collegio arbitrale di 3 membri
- nel corso della prima udienza arbitrale viene esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione
- avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento statale, è sempre ammesso il ricorso per nullità ex art. 828 c.p.c.

Composizione del TNAS

- viene istituita una lista di esperti, composta da un numero compreso tra 30 e 50 membri, scelti dall'Alta Corte tra:
 - magistrati anche a riposo delle giurisdizioni ordinarie ed amministrative
 - professori universitari di ruolo o a riposo e ricercatori universitari di ruolo
 - avvocati dello stato o del libero foro patrocinanti innanzi alle supreme corti
 - altre personalità del mondo sportivo in numero non superiore a tre... ciascuno con specifiche e comprovata competenza ed esperienza nel campo del diritto sportivo
- dalla suddetta lista si scelgono gli arbitri unici o i membri del Collegi arbitrali
- Presidente eletto tra i componenti dell'Alta Corte al loro interno
- mandato di quattro anni, rinnovabile

NATURA LODO:
**Secondo il Regolamento della Vecchia Camera
di Conciliazione ed Arbitrato**

prima rituale, successivamente irrituale

Secondo la GIURISPRUDENZA

- **TAR LAZIO sent. 2987/2004**: lodo rituale impugnabile davanti al giudice amministrativo esclusivamente per nullità, revocazione od opposizione di terzo; per motivi attinenti la validità del procedimento arbitrale; no sindacato di legittimità.

- **CONSIGLIO di STATO sent. 5025/2004**: no lodo rituale, bensì carattere sostanziale del provvedimento amministrativo, per quanto la decisione emessa dal supremo organo della giustizia sportiva presenti principi e garanzie tipiche del giudizio arbitrale. Quindi, atto sindacabile in modo pieno dal giudice amministrativo senza limitazione dei motivi di impugnazione a quelli di nullità.

La Giurisprudenza successiva del **TAR Lazio** ha, in alcuni casi, aderito a quanto statuito dal Consiglio di Stato, mentre in molti altri ha ribadito il proprio iniziale convincimento, di cui alla **sent. 2987/2004**. Con **sent. 5645/2007**, appunto, si conforma all'orientamento stabilito in materia dal Consiglio di Stato sulla natura amministrativa della decisione della Camera, ma non pare un'adesione effettivamente condivisa.